

Pubblicato il 21/03/2023

N. 02854/2023REG.PROV.COLL.
N. 08148/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8148 del 2022, proposto dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Asl Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

l'Associazione Soccorso San Gennaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. 6398 del 17 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. V, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Associazione Soccorso San Gennaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 744 del 14 ottobre 2020, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ai sensi dell'art. 56, comma 3, d.lvo n. 117/2017, avviava una procedura comparativa riservata agli operatori del terzo settore per il convenzionamento quinquennale del servizio di trasporto sanitario di soccorso per le postazioni del 118 presenti nel suo territorio di competenza: con la medesima delibera, veniva approvato l'Avviso Indagine di Mercato finalizzato alla acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricevere il successivo invito alla procedura di selezione comparativa ai fini dell'affidamento del predetto servizio.

L'art. 2, comma 1, dell'Avviso, concernente *“Condizioni di partecipazione, oggetto dell'iniziativa, criterio di selezione e durata”*, stabiliva che *“per tutte le informazioni inerenti all'ambito, all'oggetto, ai requisiti di partecipazione, alla durata della convenzione, ai requisiti per il convenzionamento, alle caratteristiche dei mezzi, ai requisiti del personale, ai criteri di selezione, agli importi rimborsabili e agli obblighi dell'Associazione si fa riferimento al REGOLAMENTO allegato al presente Avviso di cui costituisce parte integrante”*, ovvero al *“Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per il trasporto sanitario di emergenza/urgenza”*.

Con delibera n. 1114 del 15 dicembre 2021, l'A.S.L. Napoli 3 Sud aggiudicava all'Associazione Soccorso San Gennaro (di seguito, *breviter*, l'Associazione S.S.G.) l'appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza per la postazione di San Giorgio a Cremano, essendosi

classificata nella relativa graduatoria al primo posto con 85 punti, seguita dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli (di seguito “Croce Rossa Italiana”) con punti 81,52.

Con successiva delibera n. 140 del 18 febbraio 2022, l’Amministrazione, all’esito di un ricorso proposto da altro operatore per diverse postazioni (Agerola e Gragnano), rideterminava in autotutela il punteggio dell’Associazione S.S.G. - che, per l’effetto, si collocava in seconda posizione in graduatoria - e affidava l’appalto alla Croce Rossa Italiana.

Avverso tale provvedimento l’originaria aggiudicataria proponeva ricorso, che veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. sentenza del T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. V, n. 2892/2022) a seguito del ritiro in autotutela della delibera impugnata in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, come da delibera n. 338 del 19 aprile 2022.

Anche il ricorso proposto dalla Croce Rossa Italiana avverso tale ultimo provvedimento veniva dichiarato improcedibile dal T.A.R. (cfr. sentenza del T.A.R. per la Campania, Sez. V, n. 4262/2022), su richiesta di parte ricorrente, in considerazione della intervenuta adozione della delibera n. 484 del 31 maggio 2022, 2022, con la quale l’A.S.L. disponeva nuovamente l’aggiudicazione in favore della stessa, sulla scorta del verbale del R.U.P. del 26 maggio 2022, recante rettifica del punteggio assegnato all’Associazione S.S.G. con la delibera n. 1114/2021 da 85 a 77 punti, con la conseguente sua collocazione al secondo posto della graduatoria.

Il richiamato verbale rilevava in proposito la *“violazione di quanto previsto all’art. 5, co. 2, ultimo periodo, del Regolamento approvato con Deliberazione n. 584 del 12/08/2020, ove si prevede che le ambulanze offerte per una postazione non potevano essere offerte anche per altre postazioni?”* (precisamente, disponeva sul punto il Regolamento aziendale che *“... le ambulanze/auto medica indicate nel progetto di gestione del servizio per una postazione non possono essere indicate anche in altri progetti presentati per la partecipazione alla selezione per la gestione del servizio di altre*

postazioni?): ciò in quanto l'Associazione S.S.G. aveva offerto lo stesso elenco di automezzi sostitutivi per le postazioni di San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e San Giorgio a Cremano, con il conseguente azzeramento del punteggio relativo al corrispondente sotto-criterio di valutazione.

2. L'Associazione S.S.G. ha quindi adito il T.A.R. per la Campania al fine di ottenere l'annullamento della citata deliberazione del Direttore Generale n. 484 del 31 maggio 2022.

Evidenziava in sintesi la ricorrente che l'aggiudicataria era priva del requisito dell'ambulanza sostitutiva (tipologia "A"), costituente sia un requisito minimo di partecipazione che un requisito valutativo, con la conseguenza che l'impugnata delibera doveva ritenersi illegittima nella parte in cui:

- aveva attribuito alla Croce Rossa Italiana punti 6 per l'ambulanza sostitutiva;
- non aveva disposto l'esclusione della stessa per falsa dichiarazione in ordine al possesso dell'ambulanza sostitutiva.

Deduceva infatti la ricorrente che l'ambulanza sostitutiva indicata dalla controinteressata, targata CRI467AF, non era di tipologia "A" ma di tipologia "B", come dimostrato dalla relativa autorizzazione.

Con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente, ad integrazione della predetta censura, evidenziava che il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n. 553 del 17 dicembre 1987 ed al D.M. n. 487 del 20 novembre 1987 doveva essere accertato mediante l'autorizzazione sanitaria e non poteva essere dichiarato dalla parte e/o evincersi dal libretto di circolazione, il quale attestava, al più, la predisposizione del mezzo ad un determinato utilizzo e non, invece, l'idoneità dello stesso alla tipologia di utilizzo.

Essa deduceva altresì che le ambulanze possono essere utilizzate solo se munite di conforme autorizzazione sanitaria.

La ricorrente, in via subordinata, si doleva della rideterminazione del proprio punteggio, da 85 punti inizialmente assegnati con la delibera n. 1114/2021 a 77 punti di cui alla delibera impugnata, deducendo l'omessa valutazione delle

osservazioni rese a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento di rettifica del punteggio, la violazione dei principi di materia di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 ed il fatto che il contestato inserimento della medesima ambulanza in più lotti sarebbe dovuto a mero errore materiale, dato il numero sovrabbondante di mezzi offerti, per cui la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

In via ulteriormente gradata, la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'art. 5 del Regolamento aziendale per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di gara, nonché per irragionevolezza ed illogicità.

3. Il T.A.R. per la Campania, con l'impugnata sentenza n. 6398 del 17 ottobre 2022, ha accolto il primo ordine di censure articolate dalla parte ricorrente, dirette a lamentare la mancata esclusione della controinteressata Croce Rossa Italiana.

Premesso che *“non è contestato che i mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche, mezzi sostitutivi) offerti dagli operatori partecipanti dovessero essere di tipo “A” (“autoambulanza di soccorso”, attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza) ex D.M. n. 553 del 17.12.1987; tanto, peraltro, risultava espressamente prescritto dall'art. 6 del Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato”, ha rilevato il T.A.R. che “di contro, dall'esame degli atti di causa emerge che l'ambulanza offerta dalla controinteressata nella propria offerta tecnica (tg. CRI467AF), pur indicata come appartenente alla tipologia “A”, in realtà è provvista di autorizzazione sanitaria per il trasporto infermi con la sola tipologia “B” (autoambulanza di “trasporto”, attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza), come emerge dalla nota del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 1 Centro di Napoli riportata nel ricorso, rilasciata ai sensi dell'art. 193 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi sanitarie) e della normativa tecnica di cui ai D.M. n. 553/1987 e n. 137/2009”.*

Ha soggiunto il T.A.R. che “non risulta che, riguardo alle ambulanze sostitutive offerte da CRI, sia stata rilasciata autorizzazione per la tipologia “A” e, sotto distinto profilo, il requisito posto dalla lex specialis non può ritenersi soddisfatto dalla mera immatricolazione del veicolo con tipologia “A” (cfr. carta di circolazione del veicolo) che, invero, attesta unicamente l’astratta idoneità costruttiva del veicolo. In argomento, è stata versata agli atti di causa la circolare della Regione Campania n. 340 dell’8.2.2001 (“Disciplina rilascio autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da parte di Enti e Organizzazioni private Associazioni di Volontariato e Cooperative”) recante indicazioni ai fini della uniforme applicazione in ambito regionale della normativa in materia di autorizzazioni sanitarie delegate ai Sindaci ex L. Reg. n. 13/1985 per il trasporto infermi ed infortunati. All’uopo, si chiarisce che: a) l’art. 83, commi 1 e 2, del R.D. n. 45/1901 e l’art. 193 del R.D. n. 1265/1934, hanno assimilato le ambulanze per il trasporto infermi ed infortunati agli ambulatori, agli istituti e case di cura, ai gabinetti di analisi, prescrivendo una speciale autorizzazione per l’apertura e l’esercizio dell’attività; b) il D.M. n. 553 del 17.12.1987 ed il D.M. n. 487 del 20.11.1997 del Ministero dei Trasporti hanno dettato norme tecniche ed amministrative per la classificazione e l’ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto infermi o infortunati (autoambulanze di tipo A e B); c) la L. Reg. n. 13 dell’8.3.1985 delega alle A.A.S.S.L.L. le funzioni relative alle autorizzazioni e alla vigilanza in materia di igiene e sanità, demandando al Sindaco del Comune (art. 3) l’emanazione del formale provvedimento autorizzativo; d) il Sindaco adotta il decreto di autorizzazione a seguito dell’accertamento dei requisiti tecnico - sanitari ed amministrativi da parte dell’A.S.L. competente per territorio. Dalle disposizioni richiamate emerge che l’autorizzazione sanitaria integra un requisito imprescindibile per lo svolgimento dell’attività di soccorso. Viceversa, l’adesione all’ermeneutica della difesa di CRI (secondo cui l’idoneità del veicolo come tipologia “A” potrebbe essere desunta dalla mera immatricolazione, anche se sfornito di autorizzazione sanitaria) avrebbe, quale effetto, quello di dispensare gli operatori dai prescritti controlli sugli automezzi di competenza dell’A.S.L. (che svolge attività di vigilanza in materia di igiene e sanità ed accertamenti sul possesso dei requisiti tecnico – sanitari), ritenendo illegittimamente sufficiente la mera idoneità tecnica – costruttiva attestata dalla carta di circolazione. Al

riguardo, giova rammentare che l'autorizzazione sanitaria è il provvedimento attraverso cui l'amministrazione accerta il possesso dei requisiti, anteriormente all'inizio dell'attività; si tratta, infatti, di una tipologia provvedimento che ha la funzione di verifica preventiva della compatibilità dell'attività autorizzata, soggetta a regime amministrativo, con gli interessi pubblici potenzialmente con essa confliggenti. Ebbene, l'eventuale possesso dei requisiti per il conseguimento dell'autorizzazione, non può considerarsi implicito nel rilascio della carta di circolazione e nell'immatricolazione del veicolo, proprio per il mancato esercizio del potere di controllo (preventivo) dell'amministrazione sanitaria, in ragione della natura degli interessi coinvolti, cui è subordinato lo svolgimento dell'attività assistenziale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5589/2022)".

Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che *“il Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato richiamato dalla lex specialis richiede espressamente che i concorrenti siano in regola con le prescritte autorizzazioni, ivi incluse quelle sanitarie; per l'effetto, non è revocabile in dubbio che trattasi di un requisito di partecipazione e non di mera esecuzione del servizio.*

A tale proposito giova richiamare:

- l'art. 3 (Requisiti per il convenzionamento): “Secondo quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. legge del “terzo settore”), le attività di soccorso oggetto della presente regolamentazione ed indicate all'art. 2 del presente regolamento, sono affidate, in via prioritaria, alle organizzazioni di volontariato, purché in possesso dei seguenti requisiti: d) in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie” che, invero, non può che riguardare sia l'operatore, sia i mezzi di soccorso concretamente utilizzati per l'espletamento del servizio;

- l'art. 12 (Obblighi delle Associazioni) che, al comma 6, prescrive “L'Associazione convenzionata per il trasporto dei pazienti in emergenza/urgenza nel corso dell'espletamento del servizio ha l'obbligo di ... i mezzi di trasporto devono essere in regola con tutte le leggi e le normative che si applicano al loro funzionamento, allestimento e manutenzione”.

Infine, ha osservato il T.A.R. che *“come rilevato in fattispecie analoga dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, n. 1830/2022 confermata dal*

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5589/2022), è del tutto logico ritenere che tra i requisiti richiesti per la partecipazione fosse ricompresa anche l'autorizzazione sanitaria regionale per il trasporto di infermi, posto che proprio questa tipologia di trasporto è stata l'oggetto del bando e che, come dedotto dalla ricorrente e non contestato dalle controparti processuali, in mancanza del predetto requisito non è possibile effettuare la prestazione oggetto della convenzione”.

Ha quindi statuito il T.A.R. che *“per l'effetto, alla luce del predetto motivo di ricorso, la ricorrente doveva essere collocata in prima posizione, con conseguente diritto all'aggiudicazione della convenzione, previo esito positivo delle verifiche di legge ad opera dell'amministrazione”*, dichiarando l'assorbimento degli *“ulteriori rilievi articolati in via subordinata in omaggio al principio dispositivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015: “nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento ...”)”*.

4. La sentenza suindicata costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l'appello in esame, dalla originaria controinteressata Croce Rossa Italiana, mentre si oppone all'accoglimento dell'appello l'originaria ricorrente Associazione S.S.G., la quale, con la memoria depositata in data 4 novembre 2022 ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., ha anche riproposto le censure articolate in primo grado e non esaminate dal T.A.R., che ne ha disposto l'assorbimento.

5. Deduce la parte appellante che il *“Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per il trasporto sanitario di emergenza urgenza”* era molto chiaro nel distinguere i requisiti di partecipazione relativi agli automezzi dai requisiti per il convenzionamento, in quanto i primi risultavano essere necessari per poter prendere parte alla procedura, mentre i secondi dovevano essere posseduti all'atto della stipula della convenzione: in particolare, l'art. 6 (*“Caratteristiche mezzi di soccorso”*) identificava i requisiti minimi di partecipazione relativi agli

automezzi, mentre l'art. 3 (*"Requisiti per il convenzionamento"*) identificava le prerogative necessarie per il convenzionamento.

Essa quindi confuta la tesi secondo cui l'unico strumento idoneo a dimostrare il possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 6, primo alinea, lett. a) del predetto Regolamento (*"Ambulanza di tipo "A" (MSA): automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. n. 553 del 17.12.1987 o con il tipo "A1", dove previsto, in ottemperanza al D.M. n. 487 del 20.11.1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni e il mezzo non deve aver percorso più di 150.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo deve essere sostituito con altro mezzo avente caratteristiche tecniche non inferiori e che rispetti i requisiti di anzianità e percorrenza sopra richiamati..."*) fosse l'autorizzazione sanitaria sindacale di categoria "A".

A sostegno della diversa tesi interpretativa da essa sostenuta, evidenzia che ogni ambulanza - in ragione della maggiore o minore compatibilità strutturale con il tipo "A" previsto dal D.M. n. 553 del 17 dicembre 1987 (o con il tipo "A1", dove previsto, in ottemperanza al D.M. n. 487 del 20 novembre 1997) - viene classificata come ambulanza "A" (*"autoambulanza di soccorso attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza"*) ovvero ambulanza "B" (*"autoambulanza di trasporto attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza"*).

Deduce altresì che il medesimo parametro di classificazione "A/B" è utilizzato anche con riferimento, rispettivamente, alla maggiore o minore adeguatezza funzionale di ogni singolo automezzo ai diversi fini dell'autorizzazione sindacale e che essa ha documentalmente dimostrato l'inattendibilità del principale assunto dell'Associazione S.S.G., in quanto il libretto di circolazione depositato, proprio nella parte relativa alla compatibilità dell'automezzo con almeno il tipo "A" previsto dal D.M. n. 553/1987 (o con il tipo "A1", dove previsto, in ottemperanza al D.M. n.

487/1997), riporta (al punto J.1) la dicitura “*AMB.SOCCORSO (AMB-A)*”, laddove le autorizzazioni sanitarie sindacali sono inidonee a provare il possesso, rispetto alle relative ambulanze, del requisito di partecipazione per gli automezzi indicato nell’art. 6, primo alinea, lett. a) del citato Regolamento. Lamenta ancora la parte appellante che l’originaria ricorrente non ha mai contestato la violazione dell’art. 3 del Regolamento, essendosi limitata a censurare la violazione degli artt. 2 (“*Postazioni del SET 118/trasporto ospedaliero in emergenza*”), 6 (“*Caratteristiche mezzi di soccorso*”) e 10 (“*Valutazione dei progetti di attività*”) del Regolamento interno, in nessuno dei quali compare alcun riferimento alle autorizzazioni sanitarie sindacali di tipo “A”.

La parte appellante contesta la sentenza impugnata anche laddove, al fine di affermare che l’autorizzazione sanitaria sindacale di tipo “A” risulterebbe essere un requisito di ammissione, richiama l’art. 12 del Regolamento interno, confondendo ancora una volta requisiti di ammissione e requisiti di esecuzione ed incorrendo anche sotto questo profilo nel vizio di ultra-petizione.

Sotto altro profilo, la parte appellante evidenzia che sia la parte ricorrente in prime che la parte originariamente controinteressata ed odierna appellante, nelle rispettive memoria di merito e memoria di replica, hanno ammesso e concordato sull’esistenza del vincolo negoziale tra l’aggiudicataria e la ASL, con la conseguente erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il contratto non sarebbe stato sottoscritto.

Infine, deduce la parte appellante che la sentenza impugnata merita riforma anche nella parte in cui ha ritenuto tempestivo il deposito della memoria di merito effettuato dall’Associazione S.S.G. nel termine di 15 giorni liberi dalla data di celebrazione dell’udienza pubblica, ritenendo erroneamente che al processo sarebbe applicabile il rito speciale in materia di appalti.

6. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dalla parte resistente, sul presupposto che la parte appellante non ha impugnato la deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 940

del 26 ottobre 2022, con la quale è stata disposta l'esclusione della Croce Rossa Italiana e l'aggiudicazione della gara in favore dell'Associazione S.S.G.. Deve invero osservarsi che, come si evince dal contenuto della delibera suindicata, essa è meramente esecutiva della sentenza oggetto di appello, come è dimostrato dal fatto che il Direttore Generale della ASL dichiara con essa di “*prendere atto della sentenza del TAR Campania n. 6398/2022*” e “*dare esecuzione alla sopracitata sentenza sulla base delle motivazioni in essa contenute*”, disponendo conseguentemente l'esclusione della Croce Rossa Italiana dalla selezione e l'aggiudicazione della postazione di San Giorgio a Cremano in favore dell'Associazione S.S.G.: ne consegue che sia la sentenza appellata che la delibera citata “*simul stabunt simul cadent*”, non integrando la seconda una autonoma manifestazione provvedimento dell'Amministrazione, che la parte interessata, la quale abbia gravato il *dictum* giurisdizionale da cui essa geneticamente e funzionalmente dipende, avrebbe avuto l'onere di impugnare. Né potrebbe pervenirsi ad un diverso inquadramento della delibera suindicata alla luce del fatto che la relativa proposta ha ad oggetto l'esclusione dell'offerta presentata dalla Croce Rossa Italiana “*in quanto non conforme ai requisiti minimi di idoneità tecnica prescritti dalla lex specialis di gara*”, non risultando che tale affermazione – la quale, in ogni caso, non è stata ripresa nell'atto deliberativo finale - costituisca l'esito di una autonoma valutazione della stazione appaltante, non indotta dalla sentenza oggetto di esecuzione.

7. Quanto al merito del giudizio, si discute – alla luce del contenuto della sentenza appellata e delle contrapposte allegazioni delle parti - se il possesso dell'autorizzazione sanitaria come autoambulanza di tipo “A”, con riferimento al mezzo sostitutivo di soccorso offerto dalla concorrente Croce Rossa Italiana, afferisca ai requisiti di ammissione/partecipazione alla procedura di gara ovvero a quelli di esecuzione del servizio di trasporto di emergenza/urgenza, oggetto di affidamento da parte della ASL Napoli 3 Sud in relazione alla postazione di San Giorgio a Cremano: ciò in quanto, con riferimento alla fase selettiva, la Croce Rossa Italiana era carente del predetto

titolo autorizzatorio, pur risultando dal libretto di circolazione del veicolo offerto che lo stesso era immatricolato come ambulanza di tipo “A”.

7.1. La questione, nella sua problematicità interpretativa, sorge dal fatto che la *lex specialis* della procedura selettiva, quale risultante dalla integrazione tra l’Avviso Indagine di Mercato e il “*Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per il trasporto sanitario di emergenza urgenza*”, non reca una espressa previsione del suddetto requisito come condizionante la stessa partecipazione alla gara, con la conseguente necessità di verificare se esso possa ricavarsi da una lettura sistematica e teleologica della stessa ovvero ritenersi imposto dalle prescrizioni imperative destinate ad integrarla *ab externo*.

E’ vero, infatti, che l’Avviso predetto prevede, al punto 7, che l’*“istanza di partecipazione”* deve contenere la dichiarazione di *“essere in possesso dei requisiti per il convenzionamento”* di cui all’art. 3 del Regolamento e che quest’ultimo dispone che le organizzazioni di volontariato possano essere affidatarie del servizio di soccorso *“purché in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie”*.

Tuttavia, ad escludere che l’autorizzazione sanitaria dell’ambulanza come di tipo “A” sia riconducibile alle *“autorizzazioni sanitarie”* di cui il concorrente deve dimostrare il possesso già in sede di partecipazione alla procedura selettiva concorrono due argomenti decisivi.

Il primo inerisce al fatto che l’Avviso predetto dedica ai requisiti concernenti gli automezzi una specifica ed autonoma previsione, laddove stabilisce (punto 7, n. 1, lett. d) che il concorrente deve dichiarare di *“offrire mezzi in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del regolamento”*.

Il secondo discende dalla considerazione che l’autorizzazione relativa all’ambulanza sostitutiva è ben difficilmente qualificabile come titolo di cui l’organizzazione di volontariato deve essere in generale in possesso per svolgere l’attività di soccorso, concernendo essa gli *“accidentalia”* della

specifica procedura di gara, connessi alle specifiche richieste dell'Amministrazione (aventi ad oggetto, nella specie, l'ambulanza sostitutiva).

7.2. Assume quindi rilievo decisivo, al fine di offrire una risposta al suimpostato quesito interpretativo coerentemente con le prescrizioni della *lex specialis*, eventualmente etero-integrata nei termini innanzi accennati, quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento, dedicato alle “*Caratteristiche mezzi di soccorso*”.

Recita invero la disposizione menzionata che “*l'Associazione deve fornire, per ogni singola postazione di soccorso per la quale intende presentare il relativo Progetto, idonei mezzi di soccorso (ambulanza, auto medica ove prevista e mezzi sostitutivi). In particolare: A) Ambulanza di tipo “A” (MSA): automezzo con caratteristiche strutturali compatibili con il tipo “A” previsto dal D.M. n. 553 del 17.12.1987 o con il tipo “A1”, dove previsto, in ottemperanza al D.M. n. 487 del 20.11.1997. (...) E' dotata delle attrezzature specificate come di seguito elencate:*

Conformità e Caratteristiche delle ambulanze

(omissis)

Dotazioni delle ambulanze

(omissis)”.

Ebbene, come si evince dalla disposizione citata, i requisiti delle ambulanze sono distinte in due categorie:

- “*caratteristiche strutturali compatibili con il tipo “A” previsto dal D.M. n. 553 del 17.12.1987 o con il tipo “A1”, dove previsto, in ottemperanza al D.M. n. 487 del 20.11.1997*”;
- “*attrezzature*”, distinte in “*caratteristiche* “ e “*dotazioni*”.

Quanto alle prime, il Regolamento rinvia alla distinzione tra ambulanze di tipo “A” e “B” di cui all'art. 1 D.M. 17 dicembre 1987, n. 553 (“*Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze*”), ai sensi del quale:

“*1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti*

specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:

tipo A: con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;

tipo B: con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza».

In particolare, delle “*caratteristiche costruttive*” delle due tipologie di autambulanza si occupa l’art. 3 del D.M. cit., ai sensi del quale “*le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante*”.

Alle ambulanze di tipo “A1” fa invece riferimento il D.M. 20 novembre 1997, n. 487 (“*Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali*”), il cui art. 1 prevede che “*il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti*” ed il cui art. 3 (“*Caratteristiche costruttive*”) similmente prevede che “*le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono rispondere alle caratteristiche costruttive previste nell’allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante*”.

7.3. Ciò premesso, deve ritenersi che mentre l’immatricolazione dell’ambulanza (e quindi il rilascio di una conforme carta di circolazione) in relazione all’una o all’altra categoria presuppone esclusivamente l’accertamento della sussistenza delle (immodificabili e strutturali) “*caratteristiche costruttive*” indicate nei rispettivi “*allegati tecnici*”, il conseguimento dell’autorizzazione sanitaria richiede la verifica della sussistenza – con particolare riguardo alla tipologia “A” - delle “*specifiche attrezzature di assistenza*”

all'uopo necessarie e nella specie minuziosamente elencate dall'art. 6 del citato regolamento, *sub* “*attrezzature*” e “*dotazioni*”.

Il fatto, però, che l'utilizzazione di una ambulanza di tipo “A” richieda il rilascio di una conforme autorizzazione, alla luce delle coordinate normative puntualmente indicate nella sentenza appellata, non dimostra automaticamente – né impone che in tal senso debba essere interpretata o etero-integrata la *lex specialis* della specifica procedura di gara – che il possesso della medesima autorizzazione assurga anche a requisito di ammissione alla gara (e non della sola esecuzione del servizio), non essendo essa “*costitutiva*” delle relative “*caratteristiche*” e “*dotazioni*” (le quali, semmai, integrano il “presupposto” per il rilascio dell'autorizzazione), il cui possesso viene richiesto dalla *lex specialis*, e dovendo ritenersi del tutto ragionevole che la disciplina di gara si limiti a prevedere ai fini partecipativi, come nella specie, l'immatricolazione del mezzo nella corrispondente tipologia (e quindi il possesso delle relative “*caratteristiche costruttive*”) oltre alle “*caratteristiche*” ed alle “*dotazioni*” necessarie al fine di garantire che l'ambulanza offerta sia idonea ad assolvere alle specifiche esigenze di trasporto sanitario indicate dall'Amministrazione.

Del resto, nemmeno l'autorizzazione sanitaria sarebbe idonea a soddisfare le specifiche esigenze rappresentate dall'Amministrazione, in quanto essa attesta il possesso dei requisiti “minimi” per la qualificazione dell'ambulanza come di tipo “A”, mentre la stazione appaltante potrebbe richiedere requisiti integrativi, in termini di “*caratteristiche*” e “*dotazioni*”, che la *lex specialis* ha appunto il compito di precisare (e nella specie puntualmente elencati dall'art. 6 del citato Regolamento).

Né l'accolta soluzione interpretativa si pone in contrasto con l'orientamento espresso dalla Sezione con la sentenza n. 5589 del 5 luglio 2022, richiamata dalla pronuncia appellata, concernendo questa il titolo autorizzatorio (ovvero l'autorizzazione regionale) avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività e non i mezzi all'uopo utilizzati.

Infine, non può essere accolta la deduzione della parte appellata, riproposta in appello, secondo cui anche l'immatricolazione, nella specie, sarebbe poco attendibile, in quanto di parte, essendo stata eseguita direttamente dalla Croce Rossa Italiana e non dalla Motorizzazione Civile, non essendo la deduzione idonea a sconfiggere l'attitudine certificativa del documento di circolazione.

7.4. Può prescindere dall'esame delle censure intese a lamentare i vizi di ultra-petizione nei quali sarebbe incorso il T.A.R. così come da quella con la quale si sostiene che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che la convenzione non è stata stipulata, atteso che tale statuizione ha dato luogo al mancato accoglimento della domanda della ricorrente di declaratoria di inefficacia della convenzione, di cui potrebbe quindi dolersi la sola parte (ricorrente, appunto) che l'aveva proposta.

Devono invece respingersi, in conseguenza dei rilievi *sub* 7.3, sia il motivo riproposto dalla originaria ricorrente, col quale viene dedotto che alla Croce Rossa Italiana dovrebbero essere decurtati 6 punti avendo la stessa offerto una ambulanza sostitutiva non conforme a quella richiesta (tipo "A"), sia le deduzioni dalla prima formulate con l'VIII motivo aggiunto, ugualmente riproposto in appello.

8. Con l'ulteriore motivo riproposto, il cui esame si impone per effetto della fondatezza dell'appello della Croce Rossa Italiana, la appellata Associazione S.S.G. lamenta il mancato esame da parte dell'Amministrazione delle sue osservazioni procedurali, intese appunto a rappresentare, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di rettifica della deliberazione n. 1114/2021, l'illegittimo conseguimento da parte della controinteressata di 6 punti nonostante avesse dichiarato la disponibilità di una ambulanza di tipo "B" ed avesse reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso del relativo requisito partecipativo.

La violazione, ad avviso della Sezione, ha rilievo meramente formale, una volta acclarata l'infondatezza delle corrispondenti doglianze dell'Associazione S.S.G.: ciò che impone, alla luce del carattere vincolato del potere di

ammissione/esclusione alla/dalla gara, del meccanismo sanante di cui all'art. 21-*octies*, comma 2, l. n. 241/1990.

9. Con il successivo motivo riproposto, la appellata Associazione S.S.G. lamenta la mancata valutazione da parte dell'Amministrazione dei presupposti giustificativi, ai sensi dell'art. 21-*nonies* l. n. 241/1990, dell'esercizio del potere di autotutela, con particolare riguardo al tempo trascorso dall'adozione del provvedimento annullato (la determina n. 1112/2021 del 15 dicembre 2021), all'interesse pubblico ed all'affidamento maturato in capo alla originaria aggiudicataria, tenuto conto che questa ha sostenuti ingenti costi, anche al fine di produrre alla ASL Napoli 3 Sud le polizze e la cauzione definitiva, a seguito della aggiudicazione alla stessa del servizio.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, anche ammesso che, mediante la deliberazione impugnata, l'Amministrazione abbia inteso esercitare un potere di annullamento (parziale) e non di mera rettifica conservativa, deve rilevarsi, quanto alla indicazione dell'interesse pubblico giustificativo dell'intervento di autotutela, che lo stesso è insito nella finalità del provvedimento di ripristinare la rispondenza del punteggio attribuito alla concorrente – e quindi la sua posizione nella graduatoria conclusiva – alle effettive caratteristiche qualitative della relativa offerta tecnica, così come accertare sulla scorta dell'applicazione delle pertinenti clausole della *lex specialis* della gara.

Quanto invece alla valutazione dell'affidamento del concorrente, anche alla luce del tempo trascorso dall'adozione dell'originario provvedimento di aggiudicazione (*recte*, di individuazione dell'associazione da convenzionare), deve osservarsi che, da un lato, l'esiguità del lasso temporale intercorso tra l'aggiudicazione ed il primo provvedimento di autotutela (identificabile nella deliberazione del Direttore generale n. 140 del 18 febbraio 2022), pari a circa due mesi, dall'altro lato, la genericità degli impegni sostenuti dalla aggiudicataria ai fini della stipula della convenzione (non essendo in particolare indicato nel contesto della censura l'esborso sostenuto al fine di

produrre la cauzione definitiva), non consentono di far emergere profili di concreta irragionevolezza della scelta rettificatrice dell'Amministrazione né di far nascere in capo alla stessa uno specifico obbligo motivazionale inteso a dare evidenza della valutazione comparativa, da essa operata, tra l'interesse pubblico perseguito e l'affidamento del privato.

10. Il motivo riproposto dall'Associazione S.S.G. che viene ora all'esame del Collegio è quello inteso a contestare la legittimità dell'attività di revisione del punteggio operata dall'Amministrazione, per effetto della quale la stessa veniva retrocessa alla seconda posizione della graduatoria concernente la postazione di San Giorgio a Cremano.

10.1. Come si evince dalla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, infatti: *“La Commissione ha rilevato, per codesto RTI, l'utilizzo degli stessi veicoli su più postazioni, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, co. 2, ultimo periodo, del Regolamento approvato con Deliberazione n. 584 del 12/08/2020, ove si prevede che le ambulanze offerte per una postazione non potevano essere offerte anche per altre.*

Le postazioni oggetto di revisione sono le seguenti:

SAN GENNARO VESUVIANO

SAN GIORNO A CREMANO

SAN GIUSEPPE VESUVIANO”.

Dalla scheda relativa al punteggio oggetto di revisione, in particolare, si evince che la Commissione ha attribuito quello relativo alla *“dotazione base”* (con riferimento sia al requisito 4, concernente l'anzianità per l'ambulanza tipo “A”, che al requisito 5, concernente il chilometraggio dell'ambulanza tipo “A”) attenendosi al principio secondo cui *“il punteggio è da riferire al primo automezzo espresso in elenco”*: ciò in quanto per ciascuna delle tre postazioni per le quali ha concorso (San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano e San Gennaro Vesuviano) l'Associazione S.S.G. ha offerto come *“dotazione base”* le stesse tre ambulanze, sebbene diversamente *“graduandole”* per ciascuna delle suddette postazioni, in modo da consentire all'Amministrazione di individuare univocamente quelle offerta in relazione ad essa.

Invece, con riferimento al requisito 6 (concernente l'anzianità dell'ambulanza sostitutiva), la Commissione, in sede di revisione del punteggio, ha azzerato quello relativo a tale voce, sul rilievo che l'Associazione S.S.G. aveva prodotto lo *“stesso elenco automezzi per le postazioni di San Gennaro e San Giuseppe”*.

Sebbene invero non sia stato prodotto in giudizio, nemmeno in primo grado, il Progetto di gestione presentato dall'Associazione S.S.G. in relazione alla postazione di San Giorgio a Cremano, oggetto di controversia, ma quelli soli presentati per le postazioni di San Giuseppe Vesuviano e di San Gennaro Vesuviano (invero, l'allegato 7 del ricorso introduttivo del giudizio, che nell'elenco dovrebbe corrispondere a *“offerta tecnica depositata dalla ricorrente in relazione alla postazione di San Giorgio a Cremano”*, reca invece l'offerta tecnica presentata per tale postazione dalla controinteressata Croce Rossa Italiana), può considerarsi acclarato, alla luce delle allegazioni della parte appellata non contraddette da quelle delle resistenti, che essa, nel Progetto di gestione relativo alla postazione di San Giorgio a Cremano, ha indicato ai primi due posti dell'elenco delle ambulanze sostitutive, formato complessivamente da otto ambulanze ed uguale per tutti i tre lotti, le stesse ambulanze indicate al primo posto, rispettivamente, per le postazioni di San Giuseppe Vesuviano e di San Gennaro Vesuviano, mentre ha indicato solo al terzo posto una ambulanza diversa (quella, cioè, targata FW883DG).

10.2. Ciò premesso, deduce l'Associazione S.S.G. che essa, per mero errore materiale, non ha invertito la posizione delle ambulanze nell'apposito elenco rispetto a quello prodotto per la postazione di San Gennaro Vesuviano, riportando, al numero 1 di detto elenco, la stessa ambulanza: siffatto errore materiale tuttavia, essa sostiene, è irrilevante in quanto, a fronte dell'indicazione di più ambulanze, l'ASL avrebbe dovuto comunque valutare la successiva ovvero la prima non valutata nelle precedenti postazioni o, quantomeno, chiedere chiarimenti in merito.

Essa aggiunge che, pur non avendo graduato l'ambulanza sostitutiva per il lotto di interesse, è sicuramente in possesso del prescritto requisito, atteso che il numero complessivo delle ambulanze messe a disposizione è superiore (“*sovrrabbondante*”) rispetto a quello previsto dal bando.

Infine, deduce la parte appellata che l'art. 5, comma 2, del Regolamento aziendale sarebbe nullo e/o illegittimo ove inteso nel senso di non consentire l'indicazione di più automezzi, in numero sufficiente per tutte le postazioni.

10.3. Il motivo è meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che, in base all'art. 5, comma 2, del citato Regolamento aziendale, nella parte di interesse, “*le ambulanze/auto mediche indicate nel Progetto di gestione del servizio per una postazione non possono essere indicate anche in altri progetti presentati per la partecipazione alla selezione per la gestione del servizio di altre postazioni?*”.

La disposizione è evidentemente funzionale a garantire la corretta esecuzione del servizio di soccorso, la quale non potrebbe non essere compromessa laddove una stessa ambulanza fosse indicata, anche in chiave meramente sostitutiva di quella indicata in via principale, al fine di soddisfare le esigenze riferibili a più postazioni di soccorso.

La suddetta prescrizione, inoltre, è chiaramente destinata ad operare nella fase di predisposizione e presentazione del Progetto di gestione, nel senso che l'ambulanza in esso indicata non deve corrispondere a quella indicata nel Progetto relativo ad altra postazione, indipendentemente dall'esito del procedimento selettivo.

La sfera di operatività della disposizione, delineata nei termini illustrati, ha una sua *ratio* evidente, dal momento che, nell'ipotesi di indicazione contestuale dello stesso automezzo in sede di competizione per l'affidamento di più postazioni, non sarebbe possibile stabilire per quale lotto (*recte*, postazione di soccorso) lo stesso dovrebbe essere valutato, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio qualitativo.

La previsione, tuttavia, non deve essere applicata in modo formalistico, ma coerentemente con la sua finalità, come innanzi esplicitata: in altre parole, non è sufficiente, al fine di penalizzare il concorrente (sul piano dell'ammissione o della valutazione del Progetto di gestione), che esso abbia indicato le stesse ambulanze nel contesto delle offerte concernenti le diverse postazioni per le quali ha concorso, ma occorre verificare se, attraverso una analisi oggettiva delle stesse e sulla scorta dei dati in esse contenuti, non sia possibile risalire univocamente all'automezzo messo a disposizione esclusivamente della specifica postazione e meritevole, in quanto tale, della relativa valutazione.

Deve infatti chiarirsi che all'unica ambulanza prevista quale "*dotazione base*" corrisponde anche un unico mezzo previsto come ambulanza "*sostitutiva*": tanto si evince univocamente dalla prevista attribuzione del punteggio relativo all'"anzianità" di immatricolazione in modo inversamente proporzionale alla stessa, in quanto, laddove si ammettesse l'offerta di più di una ambulanza sostitutiva, potrebbe verificarsi, ad esempio, che due ambulanze aventi maggiore anzianità di servizio sarebbero valutate con un punteggio uguale o maggiore dell'unica ambulanza offerta avente una minore anzianità.

Da questo punto di vista, quindi, non rileva l'identità degli elenchi (comprendenti otto ambulanze sostitutive) prodotti dall'Associazione S.S.G. per le tre postazioni suindicate, dovendo piuttosto aversi riguardo, ai fini del decidere, alla possibilità di individuare l'unica ambulanza sostitutiva offerta dalla stessa per la postazione (di San Giorgio e Cremano) oggetto di controversia.

10.4. Ebbene, deve essere condiviso l'assunto dell'Associazione S.S.G. secondo il quale l'omessa "graduazione" delle ambulanze nell'ambito dell'elenco fornito – nel senso che l'ambulanza indicata al primo (ma, quanto pare, anche al secondo) posto per la postazione di San Giorgio a Cremano coincide con quella indicata nella medesima posizione negli elenchi trasmessi per le postazioni di San Giuseppe Vesuviano e di San Gennaro Vesuviano – integrerebbe un mero "errore materiale", rettificabile dall'Amministrazione

(ove necessario, mediante una richiesta di chiarimenti rivolta al concorrente) attraverso lo “scorrimento” dell’elenco fino al raggiungimento dell’ambulanza non “impegnata” per le altre due postazioni (quella, cioè, collocata nel suddetto elenco in terza posizione).

Sebbene infatti, come già evidenziato, il rispetto della prescrizione di cui all’art. 5, comma 2, del Regolamento aziendale debba essere verificato ex ante, l’Amministrazione avrebbe potuto/dovuto univocamente individuare l’ambulanza sostitutiva offerta per la postazione di San Giorgio a Cremano in quella indicata al terzo posto dell’elenco, trattandosi di quella non indicata al primo posto per le altre due postazioni di San Giuseppe Vesuviano e di San Gennaro Vesuviano (le quali quindi, per il principio di esclusività dell’ambulanza offerta per ciascuna postazione, non avrebbero potuto essere considerate anche per la postazione di San Giorgio a Cremano, essendo già state “impegnate” per le altre due postazioni).

10.5. Né tale soluzione avrebbe trovato ostacolo nella ipotetica incertezza dell’offerta o implicato conseguenze di rilievo sul piano della par condicio dei concorrenti, in quanto ai primi tre posti dell’elenco erano indicate ambulanze che, avendo la medesima anzianità di “servizio” (essendo tutte e tre immatricolate nell’anno 2019, come si evince dalle offerte tecniche per le postazioni di San Giuseppe Vesuviano e di San Gennaro Vesuviano, prodotte nel giudizio di primo grado), dovevano considerarsi sostanzialmente equipollenti e reciprocamente surrogabili, con la conseguenza che l’Amministrazione, agendo doverosamente nel modo indicato, avrebbe attuato un intervento di carattere meramente chiarificatore e/o ricognitivo, senza incidere sostanzialmente sul procedimento selettivo (e sulla connessa esigenza di rispetto della par condicio e di trasparenza delle operazioni selettive) o sul contenuto delle offerte.

Peraltro, ad ulteriore conforto del suddetto esito interpretativo, non potrebbe non farsi leva sul carattere non strettamente concorrenziale della procedura selettiva in discorso, il quale legittima una lettura meno rigorosa e formale

degli oneri dichiarativi degli operatori interessati all'affidamento del servizio, coerentemente con le prevalenti finalità solidaristiche che improntano la complessiva disciplina, ex art. 57, comma 1, d.lvo 3 luglio 2017, n. 117.

Può conseguentemente prescindersi dalla censura rivolta dall'Associazione S.S.G. avverso la richiamata disposizione del Regolamento aziendale, ove ritenuta preclusiva della tesi interpretativa da essa sostenuta.

11. In conseguenza dei rilievi che precedono, e della rilevata spettanza alla Associazione S.S.G. del punteggio sottrattole a seguito della revisione di quello originario, la sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione, con la conseguente reviviscenza dell'aggiudicazione originariamente disposta a favore della predetta.

12. La complessità dell'oggetto della controversia, attestata dal diverso apprezzamento in primo ed in secondo grado delle questioni sollevate, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello n. 8148/2022, lo respinge e per l'effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Ezio Fedullo

Michele Corradino

IL SEGRETARIO